



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# **Come ottenere i voucher per baby sitter: contributo per servizi infanzia**

Autore: Redazione | 14/12/2014



*Servizi per l'infanzia e servizi privati accreditati al posto del congedo parentale: pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro.*

In Gazzetta Ufficiale **[1]** è finalmente pubblicato il decreto ministeriale **[2]** che

fornisce importanti chiarimenti in merito al nuovo contributo sperimentale per l'acquisto dei **servizi per l'infanzia [3]**.

### **Il contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia**

Terminato il periodo di congedo di maternità e negli undici mesi successivi, la madre lavoratrice dipendente di amministrazioni pubbliche, privati datori di lavoro, la madre iscritta alla gestione separata **[4]** ha la facoltà di richiedere, al posto del congedo parentale, un contributo da utilizzare o per il servizio di **baby sitting** o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei **servizi per l'infanzia** o dei **servizi privati accreditati**.

Ha diritto a presentare la richiesta anche la lavoratrice che abbia usufruito in parte del congedo parentale.

### **Importo del beneficio**

Il beneficio consiste in un contributo pari ad un importo massimo di 600 euro mensili, per un periodo complessivamente non superiore ai 6 mesi.

### **Modalità di erogazione**

Il contributo per il servizio di baby sitting viene erogato attraverso il sistema dei **buoni lavoro "voucher"**.

Invece, nel caso di fruizione della **rete pubblica dei servizi per l'infanzia** o dei servizi privati accreditati, il beneficio consiste in un pagamento diretto alla struttura prescelta.

### **Come accedere al beneficio**

La madre lavoratrice deve presentare apposita domanda attraverso i canali telematici, indicando a quale delle due opzioni intende accedere e per quante mensilità intende usufruire del beneficio.

## **Termini**

Per gli anni 2014 e 2015 le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno.

## **Sportello Inps**

Ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici, la madre lavoratrice deve recarsi presso le sedi dell'INPS per ricevere i voucher richiesti entro i **successivi 120 giorni**. Il superamento del termine si intende come rinuncia al beneficio.

## **Esclusioni**

Non hanno diritto al beneficio le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono esercitare la facoltà ivi dedotta:

- risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati;
- usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle Pari Opportunità **[5]**.

Le **lavoratrici part-time** usufruiscono dei benefici in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

Le lavoratrici iscritte alla **gestione separata** possono fruire dei benefici fino a un massimo di tre mesi.

Sarà l'INPS a provvedere alla pubblicazione di apposite istruzioni, sul

sito istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it) sia per l'istituzione di un elenco delle strutture eroganti servizi per l'infanzia aderenti alla sperimentazione sia per le modalità di pagamento dei servizi erogati dalle strutture medesime.

### **Riduzione del congedo parentale**

La fruizione del beneficio comporta una corrispondente riduzione del periodo di congedo parentale **[6]**.

Al fine della rideterminazione dei periodi di congedo ancora spettanti alla lavoratrice, l'INPS comunica al datore di lavoro l'ammissione della lavoratrice al beneficio prescelto.

### **Note**

**[1]** Gazzetta Ufficiale - Serie generale - dell'11 dicembre 2014. **[2]** Decreto del 28 ottobre 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione **[3]** Introdotto dall'art. 4, comma 24, lettera b) della l. n. 92/2012 (riforma Fornero). **[4]** Di cui all'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995. **[5]** Istituito con l'art. 19, comma 3 del d.l. n. 233/2006, convertito dalla l. n. 248/2006. **[6]** Di cui all'art. 32 del d. lgs n. 151/2001. *Autore immagine: 123rf com*